

Circolare n.17
3 giugno 2020

SINTESI

Agenzia delle Dogane
Circolare n. 12 2020
Riduzione aliquota
Iva per le
importazioni di beni
necessari per
l'emergenza Covid-19
- Codici Taric

Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto, **all'articolo 124**, la riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di specifici beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione della pandemia.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 della suddetta disposizione alla Tabella A, Parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633/72 - alla quale viene aggiunto un numero 1-ter [1] recante:

“Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo “

le cessioni di detti beni rientrano tra quelle a cui si applica l'aliquota IVA ridotta del 5 per cento. In base alle disposizioni contenute nell'articolo 69 del citato D.P.R. n.633/72, tale misura è estesa anche alle importazioni.

Secondo la previsione contenuta al comma 2, **fino al 31 dicembre 2020**, le cessioni dei beni sopraelencati sono **esenti dall'IVA** con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 633/72.

Pertanto, a partire dalla data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della suddetta Tabella A, Parte II-bis, sono esenti dall'IVA.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l'aliquota IVA nella misura del 5 per cento.

Nell'elenco di beni sono esplicitamente riportate soltanto le **mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”**. Com'è noto, le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: l'elencazione contenuta nell'articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa.

Nella tabella allegata alla Circolare n. 12, sono riepilogati i **codici di classifica doganale delle merci oggetto dell'agevolazione IVA** in questione, ai quali è stato associato in TARIC il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del DAU.

Allegato

 [Circolare n. 12 con allegata tabella codici Taric](#)